

STATUTO DELLA SOCIETA'

"Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto

Società Consortile a Responsabilità Limitata "

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' costituita una Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile con la denominazione "Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto Società consortile a responsabilità limitata.

Art. 2) La sede sociale è situata in Comune di Bergamo in Via Valmarina 25. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La società senza fini di lucro ha lo scopo prioritario di organizzare un Gruppo di Azione Locale (GAL) con il fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale denominato Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto così come voluto dal Partenariato che lo ha sottoscritto presentando la candidatura dello stesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ed in conformità ai contenuti dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In subordine allo scopo prioritario e in quanto con esso compatibile si prevede anche di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. In particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio ubicato nella fascia collinare della provincia di Bergamo, subito a ridosso del capoluogo, in un'area racchiusa

a nord dal Monte canto Alto e dalle pendici delle prealpi bergamasche, a sud dell'abitato della città di Bergamo ed i suoi colli, ad ovest dal fiume Brembo e ad est fiume Serio, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre compatibilmente con lo scopo prioritario della società consortile, questa potrà:

a. gestire il Piano di Sviluppo Locale - Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto, svolgendo il compito di soggetto gestore nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea;

b. sviluppare e gestire ulteriori progettazioni previste dal PSR 2014-2020 per le quali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento dei GAL;

c. sviluppare ulteriori studi, progettazioni e servizi di livello locale, regionale, nazionale e comunitario per i quali è prevista o ammissibile la partecipazione dei partenariati costituiti sotto forma di Gruppi di Azione Locale (GAL);

Art. 4) La società avrà durata sino al 31.12.2026 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi

possedute.

Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 c.c.. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 6) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese.

A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere effettuate al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

Art. 7) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art.8) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute

Art. 9) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'organo amministrativo e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

Art.10) Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati sottoscrittori dell'accordo di partenariato che operano sul territorio del Parco dei Colli di Bergamo con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Enti Pubblici già soci dell'attività consortile. Per il principio della porta aperta potranno richiedere di aderire al GAL anche soggetti pubblici e privati non sottoscrittori dell'accordo, ma portatori di un interesse generale. In ogni caso dovrà essere assicurata la partecipazione maggioritaria dei soci privati.

L'organo amministrativo predispone un elenco dei soci suddiviso in due categorie di soci individuati come SOCI PUBBLICI e come SOCI PRIVATI. Il suddetto elenco, completo dei dati anagrafici dei singoli soci, viene formalmente comunicato a tutti i soci all'atto di ogni sua modifica.

Art.11) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società, sottoscrivendo quote di aumento di capitale sociale riservate all'ingresso di nuovi soci, deve farne domanda all'organo amministrativo, specificando:

a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'organo amministrativo decide insindacabilmente in merito all'ammissione dei nuovi soci prevista dal presente articolo e, in caso di ammissione, qualifica il nuovo socio come

soggetto privato o come soggetto pubblico iscrivendolo nell'apposito elenco soci previsto dall'art. 9.

Art. 12) Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso al trasferimento da parte dell'organo amministrativo con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino due terzi dei consiglieri in carica.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo il Parco dei Colli di Bergamo potrà liberamente trasferire la propria quota ai Comuni non soci rientranti nei rispettivi ambiti territoriali. Tali trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta iscrizione al registro delle imprese, nei termini di legge.

Art. 13) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, l'organo amministrativo, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art.14) Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del organo amministrativo nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci in regola con il versamento delle quote. Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 16) Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17) L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea. L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 18) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in luogo diverso, purché nella Provincia di Bergamo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fatto pervenire ai soci al proprio domicilio, quale individuato ai sensi del precedente articolo 6 (sei)

In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza: - in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; - in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale per decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo, per decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e per la nomina dell'Amministratore unico.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 19) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Art. 20) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 21) L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 17, se è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci o il Revisore dei Conti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22) L'assemblea dei soci può nominare un Comitato di indirizzo strategico territoriale composto da Sindaci e legali rappresentanti dell'area Gal avente finalità di tipo consultivo e propositivo riguardo all'attività della società. La composizione e il numero del comitato di controllo viene lasciata alla decisione dei soci.

Il Comitato di indirizzo strategico territoriale almeno una volta all'anno entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sull'attività svolta all'assemblea dei soci. I componenti non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 23) Organo amministrativo. La Società é amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (*cinque*) o 3 (*tre*) consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica, per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei limiti del Codice Civile

Art. 24) Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile il Parco dei Colli di Bergamo in qualità di capofila del partenariato ha diritto di procedere alla nomina di un unico consigliere.

Per quanto riguarda la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà all'elezione sulla base di liste presentate esclusivamente da soci iscritti nell'elenco dei SOCI PRIVATI nelle quali i candidati, nel numero massimo di 6 (*sei*), dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

Per garantire trasparenza il GAL provvederà alla raccolta delle candidature mediante apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito del GAL stesso, sui siti dei Comuni dell'area di riferimento e dei soci. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate da un curriculum vitae nonché da una lettera di presentazione della candidatura da parte di almeno tre partner, al fine di evidenziare l'effettiva rappresentatività dei candidati.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 8 (*otto*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate prima

dell'inizio dell'Assemblea da soci, iscritti nell'elenco dei SOCI PRIVATI, che, singolarmente o complessivamente, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle quote aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato od ad unico gruppo societario possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

I candidati indicati nelle liste dei SOCI PRIVATI e PUBBLICI non possono ricoprire, al momento della candidatura e della nomina, incarichi di amministratore dei SOCI PUBBLICI.

Una volta effettuata la votazione sulle liste presentate dai soci privati i voti ottenuti dalle singole liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. L'Assemblea dei soci, una volta effettuata l'operazione di voto ed acquisite le indicazioni di nomina da parte delle Comunità Montane, procederà alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina, fra i consiglieri eletti, del Presidente del Consiglio.

Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico, l'elezione verrà effettuata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, elegge tra i suoi componenti un Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della sua nomina, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno

o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, se questi erano stati eletti sulla base del voto di lista sopra previsto, oppure su indicazione del Parco dei Colli di Bergamo. Nel caso di presentazione di un'unica lista gli altri amministratori provvedono a sostituire gli amministratori che vengono a mancare; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 26) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, mediante qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o

impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza o anche solo per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nel quale gli intervenienti possono affluire, salvo che non si tratti di adunanza totalitaria.

Art. 28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 29) All'Amministratore unico o al Presidente é attribuita la rappresentanza della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio e gli spetta l'uso della firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione può sempre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad altri membri.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30) L'organo di controllo della società può essere costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 del codice civile, in tal caso i suoi componenti devono essere revisori legali, iscritti nel Registro dei revisori legali. Qualora istituito, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio; delle riunioni del collegio

deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile ed esercita il controllo legale sulla società. Ad esso si applicano, anche se monocratico, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 31) La revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale, da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali ovvero dall'organo di controllo, se nominato, che in tal caso deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di attuazione.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.. Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rinnovabile.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 32) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una

relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società o, entro 180 (centottanta) giorni. Una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale. L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo. Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili alle imprese associate.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Bergamo su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

TITOLO VIII

RINVIO

Art. 35) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni

di legge in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.